

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2555 del 04/06/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A. IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CARPI VIA VALLE 21. (RIF.INT. N. 125/00664670361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2639 del 04/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quattro GIUGNO 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A.
IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN COMUNE DI CARPI
VIA VALLE 21. (RIF.INT. N. 125/00664670361)
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE - MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione n. 4181 del 27/10/2016 rilasciata da ARPAE di Modena a seguito di modifica non sostanziale ad Aimag s.p.a., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Fossoli, Comune di Carpi, via Valle 21;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA sopraccitata, presentata dal gestore in data 07/03/2018 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 4753 del 07/03/2018 relativa:

- all’installazione di un impianto di filtrazione rigenerativo on-site sulla linea di alimentazione del motore di cogenerazione a servizio della discarica per la produzione di energia elettrica da biogas. L’impianto è dedicato alla rimozione dei silossani e COV presenti.
- all’inserimento nel paragrafo D3.6 (Monitoraggio e Controllo acque sotterranee) di considerazioni sulla presenza di valori di fondo medi nelle acque sotterranee naturalmente superiori ai livelli di guardia per i alcuni parametri. Ciò in analogia a quanto già previsto nel precedente atto di AIA;
- alla conferma della possibilità di utilizzare gli analizzatori automatici come metodo di misura per il metano;

considerato che le modifiche comunicate sono poco significative rispetto agli impatti già valutati;

considerato altresì che sono decorsi i termini di cui all’art. 29-nonies comma 1 della parte seconda del D.Lgs. 152/06 ma si ritiene opportuno formalizzare con il presente l’accettazione delle modifiche comunicate procedendo nel contempo all’aggiornamento della procedura da applicare in caso di superamento dei limiti di guardia per la falda;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale all’AIA sopraccitata, presentata dal gestore in data 09/01/20 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 2770/20 relativa all’inserimento di un post combustore per il trattamento fumi derivanti dal gruppo elettrogeno.

Aimag Spa esercisce l’attività per la valorizzazione energetica del biogas prodotto dalla discarica di Fossoli con l’impiego di un impianto di cogenerazione avente potenza nominale complessiva pari a

400 kWe. L'impianto di cogenerazione autorizzato è composto da un gruppo elettrogeno di marca Guascor modello SFGLD 240/55, con potenza nominale di 419 kWe e potenzialità termica di circa 1,074 Mwt. La proposta di modifica non sostanziale riguarda, appunto, l'inserimento di un post combustore per il trattamento fumi derivanti dal gruppo elettrogeno; l'impianto verrà installato dopo il catalizzatore ossidante bifunzionale. Il punto di emissione convogliata in atmosfera modificata sarà E2.

Il sistema di abbattimento adottato è un post-combustore rigenerativo con letto ceramico. Dal confronto delle caratteristiche tecniche del sistema di filtrazione con quanto indicato al paragrafo 3.5.3 dell'allegato III dei CRIAER della Regione Emilia Romagna emerge la conformità per quanto attiene il parametro tempo di permanenza (0,6 s rispetto del range 0,3-1 s) e la temperatura di esercizio (850 °C rispetto del range 600-1300 °C). Stante il fatto che, per questa tipologia di attività, non è obbligatoria l'installazione di sistemi di abbattimento, si ritiene che l'inserimento del post combustore permetta di ottenere una migliore depurazione delle emissioni in atmosfera.

I limiti da inserire nel quadro riassuntivo delle emissioni sono quelli già individuati nel D.M. 05/02/98, in particolare al punto 2, suballegato 1, allegato 2. per l'attività di recupero da biogas ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06.

Per quanto attiene gli aspetti acustici, a corredo della richiesta è stato presentato uno "studio previsionale d'impatto acustico" redatto in data 17/03/2020 che aggiorna lo scenario autorizzato. Restano invariati i punti di misura da utilizzare per effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni sonore individuati sia al confine aziendale (da P14 a P28) che in prossimità dei ricettori (R1, R2 e R3). L'elenco delle sorgenti sonore è aggiornato con quelle correlate al post combustore (S15 e S16). Si ritiene che la rumorosità ambientale indotta dall'impianto di compostaggio, nel nuovo assetto impiantistico, sia compatibile alle caratteristiche acustiche del sito e del contesto urbanistico circostante.

richiamato inoltre il rapporto di visita ispettiva prot. n. 18897 del 05/02/2020 redatto dal Servizio Territoriale di Arpae di Modena – Distretto Area Nord-Carpi a seguito della visita ispettiva effettuata presso l'installazione in oggetto a dicembre 2019, nel quale viene suggerito l'aggiornamento delle seguenti sezioni dell'Allegato I dell'AIA:

- la sezione D2.4 dell'Allegato I all'AIA inserendo il parametro biossido di zolfo (SO₂), previsto dalla normativa con un limite di 350 mg/Nm³;
- la sezione D3.5 dell'Allegato I all'AIA inserendo l'autocontrollo da parte del gestore e il campionamento di Arpae per l'emissione derivante dal motore endotermico a servizio del gruppo elettrogeno (E2);
- la sezione D3.9 dell'Allegato I all'AIA rettificando il refuso sulla periodicità di trasmissione, del gestore, della relazione d'impatto acustico e relativo controllo Arpae, attribuendo la frequenza triennale anziché quinquennale;

ritenuto di aggiornare l'autorizzazione sulla base delle modifiche richieste;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472/L a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472/L a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

– di modificare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con det. n. 4181 del 27/10/2016 e s.m. ad Aimag s.p.a. avente sede legale in Via Maestri del Lavoro, 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’impianto di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII parte seconda D.Lgs. 152/06) sito in Fossoli, Comune di Carpi, via Valle 21 come di seguito indicato.

1. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 07/03/2018 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 4753 del 07/03/2018.
2. Sono autorizzate le modifiche comunicate in data 09/01/2020 tramite il Portale “Osservatorio Ippc” della Regione Emilia Romagna assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 2770 del 09/01/2020.
3. Il gestore può utilizzare analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, FTIR, ossido di zirconio) per le analisi delle emissioni convogliate e del biogas, con particolare riguardo alla ricerca del metano.
4. Sul post combustore dovrà essere installato un misuratore con registrazione grafica in continuo della temperatura della camera di combustione, l’ora e la data. I sistemi di registrazione dovranno funzionare in modo continuo (anche durante la fermata degli impianti di abbattimento). Le registrazioni datate e firmate dalla direzione dello stabilimento dovranno essere tenute a disposizione delle autorità di controllo per un anno. Ogni interruzione del sistema di filtrazione, dovrà essere annotato nella apposita sezione del registro degli autocontrolli.
5. Per la modifica dell’emissione E2 devono essere seguite le procedure già previste in autorizzazione:
 - la Ditta dovrà comunicare la data di messa in esercizio degli impianti nuovi e modificati almeno 15 giorni prima a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r all’ARPAE di Modena ed al Comune di Carpi. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime non possono intercorrere più di 60 giorni.
 - la Ditta dovrà comunicare a mezzo di PEC o lettera raccomandata a/r o fax all’ARPAE di Modena ed al Comune di Carpi entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime degli impianti nuovi o modificati, i risultati delle analisi sui parametri caratteristici effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose; in particolare portata ed inquinanti autorizzati su tre prelievi eseguiti nei primi 10 giorni a partire dalla data di messa a regime degli impianti (uno il primo giorno, uno l’ultimo giorno ed uno in un giorno intermedio scelto dall’Azienda).
6. Il punto 1 del capitolo D 2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I alla det. n. 4181 del 27/10/2016 e s.m. è sostituito dal seguente:

Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate ed i limiti da rispettare sono quelli riportati nelle tabelle che seguono. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione	Metodo di campionamento e analisi	PUNTO DI EMISSIONE N. E1 TORCIA COMBUSTIONE BIOGAS	PUNTO DI EMISSIONE N. E2 GRUPPO ELETTROGENO MOTORE ENDOTERMICO GUASCOR SFGLD 240/55 (419 kWe)
Messa a regime	---	a regime	a regime
Portata massima (Nmc/h)	UNI 10169	-	2.950
Altezza minima (m)	---	-	6,9
Durata (h/g)	---	**	24
Temperatura di combustione	-	> 850	850
Ossigeno nei fumi anidri (% v/v)	Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio) UNI EN 14789	>3	5
Materiale Particellare (mg/Nmc)	UNI EN 13284-1	--	10
Carbonio Organico Totale (media oraria) (mg/Nmc)	UNI EN 12619 (<20mg/Nmc) UNI EN 13526 (>20mg/Nmc)	--	150
Acido Cloridrico (media oraria) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI EN 1911	--	10
Acido Fluoridrico (media oraria) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2) UNI 10787	--	2
NOx (come NO2) (mg/Nmc)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1) UNI 10878 UNI EN 14792 Analiz automatici	--	450
Monossido di Carbonio (mg/Nmc)	UNI 9968 UNI 9969 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, paramagnetiche, ossido di zirconio)	--	500
SOx (come SO2) (mg/Nm3)	UNI EN 14791:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)	--	350
Impianto di depurazione	---	-	Post combustore ossidativo (Catalizzatore ossidante)
Frequenza autocontrollo	---	*	annuale

* Solamente in caso di malfunzionamento del post combustore o sostituzione del letto ceramico all'interno della camera di combustione verrà attivato il catalizzatore ossidante già presente sull'emissione.

*vedi piano di monitoraggio e controllo ** si tratta di un impianto di emergenza

7. Al punto D 3.5 dell'Allegato I alla det. n. 4181 del 27/10/2016 e s.m. sono inseriti i controlli sul post combustore come di seguito riportato

Monitoraggio e controllo Biogas

Parametro	Punti di Misura	Frequenza gestione Operativa		Frequenza gestione Post-operativa		Registrazione Gestore	REPORT GESTORE (trasmissione)
		Gestore	Arpae	Gestore	Arpae		
Portata e concentrazione degli inquinanti rif. D2.4.1	E2 rif. D2.4.1	Annuale	Annuale	annuale	Biennale	Conservazione rapporti di prova	annuale
Temperatura camera di post combustione	Sonda su E2 con registrazione	continuo	Annuale	continuo	Biennale	registratore	----
CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , CO e portata	ingresso motore*	Mensile	Annuale parametri CH ₄ , O ₂ , CO	semestrale	Biennale parametri CH ₄ , O ₂ , CO	Conservazione rapporti di prova	Annuale
H ₂ , H ₂ S, NH ₃ , Aldeidi, Caratterizzazione chimica delle sostanze odorogene	ingresso motore*	Semestrale	Annuale parametri H ₂ S, NH ₃ , Caratterizzazione chimica delle sostanze odorogene	Annuale	Biennale parametri H ₂ S, NH ₃ , Caratterizzazione chimica delle sostanze odorogene		Annuale

* nel caso di sospensione/interruzione del recupero del biogas, i monitoraggi verranno effettuati ad ingresso torcia

8. Al punto D 3.6 “Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee” dell'Allegato I alla det. 4181/16 la “Procedura in caso di superamento dei livelli di guardia” è così sostituita:

Procedura in caso di superamento dei livelli di guardia

Sulla rete di monitoraggio della falda il Gestore deve effettuare una valutazione puntuale dei parametri previsti nel piano di sorveglianza e controllo di volta in volta determinati, oltre ad una valutazione della loro evoluzione nel tempo.

A tal fine qualora il Gestore rilevi il superamento del Livello di guardia dei parametri marker succitati, dovrà procedere come segue:

1. ripetere il controllo analitico, previo spurgo prolungato, presso lo stesso punto per il/i parametro/i interessato/i entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di prova;
2. dare immediata comunicazione all'ARPAE di Modena del superamento registrato, trasmettendo il rapporto di prova ed evidenziando sia il parametro che la relativa concentrazione misurata, nonché la data in cui verrà effettuato il nuovo controllo analitico.
3. Nel caso di rientro del valore anomalo, l'anomalia sarà considerata chiusa; il gestore dovrà trasmettere ad ARPAE di Modena, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di prova, una sintetica relazione tecnica fornendo i risultati dei controlli effettuati ed allegando il rapporto di prova stesso;
4. Qualora si confermasse il superamento riscontrato, dovrà eseguire un ulteriore controllo analitico, previo spurgo prolungato, con le stesse modalità (entro 30 giorni e con comunicazione ad ARPAE di Modena), presso tutti i punti previsti dal piano di sorveglianza e controllo, riferiti allo stesso acquifero, per verificarne una eventuale diffusione spaziale.

5. Nel caso di rientro del valore anomalo, l'anomalia sarà considerata chiusa; il gestore dovrà trasmettere ad ARPAE di Modena, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di prova, una relazione tecnica complessiva fornendo i risultati di tutti i controlli effettuati ed allegando i relativi rapporti di prova;

6. Alla conferma del terzo superamento, il gestore dovrà trasmettere ad Autorità competente, entro 30 giorni dal ricevimento del rapporto di prova, una relazione conclusiva, finalizzata allo studio dell'anomalia, contenente la descrizione degli opportuni approfondimenti svolti che dovranno almeno prevedere: una analisi idrogeologica di dettaglio, riferita alle condizioni locali scientificamente giustificate, l'eventuale correlazione tra le concentrazioni rilevate e le caratteristiche del percolato, nonché verifiche impiantistiche e gestionali orientate ad approfondire il quadro della situazione. Nel caso in cui i risultati degli approfondimenti precedentemente elencati indichi una possibile correlazione tra i valori degli inquinanti e l'attività di discarica, il gestore dovrà attenersi a quanto previsto dall'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 36/03. Inoltre dovrà inviare all'Autorità competente e al Comune un piano di indagini tecniche atte ad approfondire il quadro della situazione ambientale nell'intorno dei piezometri in cui è avvenuto il succitato trend di superamento dei livelli di guardia.

Il suddetto Piano, comprensivo di cronoprogramma dei lavori, dovrà essere successivamente approvato con eventuali prescrizioni dalla Conferenza dei Servizi convocata dall'Autorità competente cui invitare almeno Comune e AUSL. Nell'eventualità venisse raggiunto o superato il limite normativo (Tabella 2 allegato V alla parte IV del D.Lgs. 152/06), dovrà essere attuata la suddetta procedura con le seguenti modifiche:

- la ripetizione del controllo analitico, previo spurgo prolungato, presso lo stesso punto per il/i parametro/i interessato/i dovrà essere effettuato entro 7 giorni dal ricevimento del rapporto di prova.
- il punto 6 ed eventualmente il successivo punto 7 della procedura, dovranno essere attivati dopo la prima ripetizione e conferma del superamento normativo (al secondo superamento consecutivo confermato). Nel report annuale dovrà comunque essere evidenziato qualunque dato riconducibile a questa situazione e richiamate le comunicazioni trasmesse.

Qualora la concentrazione puntuale di uno dei seguenti parametri ritenuti significativi (organoclorurati, idrocarburi, cianuri, IPA, fenoli e metalli), superiori del 50% la media dell'ultimo quinquennio (qualora i dati siano inferiori al limite strumentale, per l'esecuzione della media, dovrà essere utilizzato lo stesso limite), il gestore dovrà ripetere tale determinazione in occasione del primo autocontrollo trimestrale previsto. In caso di ulteriore conferma del dato, si dovrà prevedere una intensificazione della frequenza dei controlli, fino al rientro della criticità. Tale situazione dovrà essere dettagliata in occasione della relazione annuale, all'interno della quale il gestore dovrà valutare l'andamento dei dati ricercando una eventuale correlazione con i dati impiantistici.

In analogia a quanto riportato nella precedente AIA, si prende atto che i monitoraggi condotti sinora dal gestore nelle acque sotterranee hanno evidenziato per i parametri Ferro e Manganese concentrazioni superiori alla c.s.c.. Tali valori risultano ad oggi coerenti con i valori di fondo che caratterizzano gran parte dei livelli acquiferi confinati della Regione Emilia-Romagna e che, naturalmente superano i valori soglia riportati nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (rif. Relazione sullo stato dell'ambiente '99 - Regione Emilia Romagna Le caratteristiche degli acquiferi della Regione Emilia-Romagna - Report 2003 Esperienze e prospettive nel monitoraggio delle acque sotterranee - Quaderni di tecniche di protezione ambientale n. 85 - Pitagora Editrice Bologna).

In tale condizione e per i parametri sopraccitati, risulta non applicabile il disposto dell'AIA di cui sopra. Per tali parametri, comunque, il Gestore dovrà, in occasione di ciascuna campagna di analisi, valutare se si rilevano valori anomali rispetto al trend registrato storicamente. In tal caso si

applica quanto previsto al punto riguardante la procedura in caso di superamento del livello di guardia. Dovrà comunque essere evidenziato l'eventuale trend di crescita dei valori riscontrati, anche in relazione alle caratteristiche geologiche dell'area. In assenza di anomalie, i dati relativi a Ferro e Manganese dovranno essere commentati e confrontati con i dati storici in occasione della trasmissione del report annuale.”

9. La tabella presente alla alla sezione D3.9 “Monitoraggio e Controllo Rumore” è sostituita dalla seguente:

PARAMETRO	SISTEMA DI MISURA	FREQUENZA GESTORE GESTIONE OPERATIVA	FREQUENZA A GESTORE GESTIONE POST-OPERATIVA	REGISTRAZIONE GESTORE	CONTROLL O ARPAE	REPORT GESTORE (trasmissione)
Gestione e manutenzione delle sorgenti rumorose fisse e mobili	-	Qualora il deterioramento o la rottura di impianti o parti di essi provochino inquinamento acustico	-	elettronica e/o cartacea interventi effettuati	Annuale	-
Valutazione di impatto acustico	misure fonometriche	Triennale o nel caso di modifiche impiantistiche che prevedano variazioni acustiche significative	-	relazione tecnica * eseguita da tecnico competente in acustica	Triennale	Triennale

*solo nella fase operativa della discarica

10. il gestore deve prestare appendice alle fideiussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991) in riferimento al presente atto entro 90 giorni dal suo ricevimento.

D e t e r m i n a i n f i n e

- di stabilire che il presente atto è valido sino al 15/11/2028 a condizione che il Gestore mantenga la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 di cui è attualmente in possesso; altrimenti scadrà il 15/11/2026;
- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n.4181 del 27/10/2016 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto.
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Carpi e alla Ditta Aimag s.p.a. tramite il SUAP dell'Unione Terre d'Argine;
- di dare atto che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F.
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
ARPAE DI MODENA
Dott. Richard Ferrari

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.